

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri, emigrazione)

RESOCONTO STENOGRAFICO

BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO
2004 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2004-2006 (n. 2513-B)

(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

**Stato di previsione del Ministero degli affari esteri
per l'anno finanziario 2004**

(Tabella 6)

DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E
PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2004) (n. 2512-B)

(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

IN SEDE CONSULTIVA

I N D I C E

GIOVEDÌ 18 DICEMBRE 2003

(2513-B) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004 e bilancio pluriennale per il triennio 2004-2006, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Tabella 6) Stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 2004

(2512-B) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge

finanziaria 2004), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Esame congiunto. Rapporto favorevole alla 5^a Commissione, ai sensi dell'articolo 126, comma 6, del Regolamento)

PRESIDENTE:

– PROVERA (LP) Pag. 3, 6, 7

BONIVER, sottosegretario di Stato per gli affari esteri 6

* FORLANI (UDC), relatore sulla tabella 6 e sulle parti ad essa relative del disegno di legge finanziaria 3

ALLEGATO (contiene i testi di seduta) 8

N.B.: I testi di seduta sono riportati in allegato al Resoconto stenografico.

Gli interventi contrassegnati con l'asterisco sono stati rivisti dall'oratore.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democratica e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Indipendenti della Casa delle Libertà: Misto-Ind-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Alleanza Popolare-Udeur: Misto-AP-Udeur.

GIOVEDÌ 18 DICEMBRE 2003

Presidenza del presidente PROVERA

I lavori hanno inizio alle ore 18,45.

(2513-B) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004 e bilancio pluriennale per il triennio 2004-2006, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Tabella 6) Stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 2004

(2512-B) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Esame congiunto. Rapporto favorevole alla 5^a Commissione, ai sensi dell'articolo 126, comma 6, del Regolamento)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, per il rapporto alla 5^a Commissione, l'esame congiunto, per quanto di competenza, dei disegni di legge nn. 2513-B (tabella 6) e 2512-B, approvati dal Senato e modificati dalla Camera dei deputati.

Ricordo ai colleghi che in questa sede l'esame in Commissione deve limitarsi alle modifiche apportate dalla Camera dei deputati al testo della tabella 6 del bilancio – Stato di previsione del Ministero degli affari esteri – e alle parti corrispondenti del disegno di legge finanziaria.

Prego ora il senatore Forlani di riferire alla Commissione sulle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati alla tabella 6 e alle parti ad essa relative del disegno di legge finanziaria.

FORLANI, *relatore sulla tabella 6 e sulle parti ad essa relative del disegno di legge finanziaria*. Signor Presidente, mi soffermerò sugli aspetti più rilevanti delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati nella legge finanziaria, relativamente al Ministero degli esteri e alle attività di politica internazionale.

Innanzitutto sono stati introdotti tre nuovi commi all'articolo 3 della legge finanziaria. Il comma 24 proroga (con decorrenza dal 1° gennaio 2001) alcune provvidenze economiche (indennità di sistemazione e contributo straordinario *pro capite*) in favore dei profughi italiani rimpatriati. Il comma 159 istituisce un Fondo per il rafforzamento delle misure di sicurezza delle ambasciate e dei consolati (a valere sullo stato di previsione

del Ministero degli affari esteri). Il comma 162 esenta gli enti ed associazioni per l'assistenza alle collettività italiane all'estero dall'applicazione della disposizione della legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria 2002), che prescrive l'iscrizione dei contributi statali in un'unica unità previsionale di base.

Con riferimento alla tabella A, mi soffermerò sull'andamento delle sue previsioni, come mutate nel corso dell'esame del disegno di legge finanziaria. Il testo approvato dal Senato prevedeva 206.851.000 euro per il 2004, 180.324.000 euro per il 2005 e 188.831.000 euro per il 2006. Il testo approvato dalla Camera prevede cifre inferiori: 193.656.000 euro per il 2004, 167.489.000 euro per il 2005 e 175.861.000 euro per il 2006.

Tornando alle innovazioni specifiche introdotte dai tre nuovi commi dell'articolo 3, a cui facevo inizialmente riferimento, il comma 24 dell'articolo 3, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, opera una proroga delle disposizioni dell'articolo 2 della legge 15 ottobre 1991, n. 344 («Provvedimenti in favore dei profughi italiani»), relative all'aumento degli importi delle provvidenze economiche previste dalla legge 26 dicembre 1981, n. 763 («Normativa organica per i profughi»).

La legge n. 763 del 1981 approntò una sistemazione complessiva degli aiuti ai profughi italiani, problematica questa in precedenza quasi sempre affidata a provvedimenti contingenti o comunque relativi a singoli gruppi (eccezion fatta per la legge 4 marzo 1952, n. 137, «Assistenza a favore dei profughi», tuttora vigente, che costituì un primo significativo tentativo di organizzare le provvidenze e gli interventi necessari). Una prima consistente ondata di profughi italiani fu quella originata dagli eventi della seconda guerra mondiale, con la perdita delle ex colonie dell'Etiopia, dell'Eritrea, della Somalia e della Libia, e con la cessazione della sovranità italiana in zona istriana. A questi numerosi gruppi di profughi si sono aggiunti negli anni successivi altri connazionali, rimpatriati soprattutto a causa di vicende politiche e di conflitti negli Stati di residenza. Si sono così avuti altri profughi dalla Tunisia, dalla Libia, dalla Somalia e piccoli gruppi di rimpatriati per ragioni di sicurezza da diversi Paesi, ai quali lo *status* di profugo è stato di volta in volta applicato con decreto del Ministro degli affari esteri. La citata legge n. 763 del 1981 contemplò una serie di provvidenze, individuando i titolari dei benefici e i presupposti per il riconoscimento di essi. La legge inoltre stabilì le procedure per il riconoscimento della qualifica di profugo, dettando poi disposizioni per interventi assistenziali di prima necessità – tra le quali quelle dell'articolo 5, poi richiamato – oltre a norme volte a favorire il reimpiego dei profughi disoccupati, tanto nell'ambito del lavoro dipendente quanto per la ripresa di attività imprenditoriali (anche nel settore agricolo) o professionali.

La legge n. 763 del 1981, inoltre, prevede per i giovani profughi la ripresa dell'attività scolastica in Italia, con adeguate forme di assistenza e il riconoscimento di equipollenza di eventuali titoli di studio, nonché la dispensa a domanda dal servizio di leva in tempo di pace. Altra provvidenza era infine la riserva, a favore dei profughi, di una quota non in-

feriore al 15 per cento dei programmi d'intervento in materia di edilizia economica e popolare da parte di ciascuna regione territorialmente competente. La legge 15 ottobre 1991, n. 344, indi, innovava in alcune disposizioni quanto previsto dalla legge del 1981, prevedendo innanzi tutto l'applicazione dei benefici anche ai familiari a carico dei profughi, senza che necessariamente avessero la cittadinanza italiana. La legge n. 344 del 1991, inoltre, all'articolo 2, comma 1, elevava l'importo dell'indennità di sistemazione, nonché il contributo straordinario *pro capite*, quali a loro volta previsti dall'articolo 5 della legge n. 763 del 1981. Più in particolare, la legge n. 344 del 1991 elevava rispettivamente l'indennità di sistemazione e il contributo straordinario *pro capite* a 4.000.000 di lire e a 40.000 lire giornalieri per non oltre sei mesi.

Per quanto riguarda il problema della sistemazione dei profughi, le nuove disposizioni della legge del 1991 stabilivano altresì l'elevamento al 20 per cento della quota degli appartamenti compresi nei programmi di intervento in materia di edilizia economica e popolare e riservati ai profughi italiani. Inoltre era prevista una deroga ai limiti di età per l'assunzione lavorativa dei profughi italiani con contratti di formazione lavoro e la precedenza nei finanziamenti a tasso agevolato per i profughi che intraprendano attività industriali, commerciali ed artigiane. Infine era concessa dall'articolo 8 un'ulteriore indennità *una tantum*, sempre di 4 milioni di lire, corrisposta dal Ministero degli esteri ai profughi per il loro reinserimento nel Paese di provenienza, purché questo si verificasse entro 60 giorni dalla cessazione *in loco* dello stato di necessità e dopo che il Ministero dell'interno avesse accertato il permanente stato di bisogno in cui versava il soggetto interessato.

La legge n. 344 del 1991 autorizzava per la propria attuazione spese nel triennio 1991-1993. Successivamente, il comma 2 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 1995, n. 295 («Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di affari esteri e difesa») prorogava al 31 dicembre 1997 i benefici di cui agli articoli 2 e 8 della legge n. 344 del 1991, portando altresì a sei mesi il termine per il reinserimento nel Paese di provenienza di cui all'articolo 8.

Infine, l'articolo 2 della legge 8 aprile 1998, n. 89, «Proroga dell'efficacia di disposizioni riguardanti il Ministero degli affari esteri», prorogava le descritte provvidenze a favore dei profughi fino al 31 dicembre 2000.

Il nuovo comma introdotto all'articolo 3 del disegno di legge finanziaria, con riferimento alle sole provvidenze previste dall'articolo 2 della legge n. 344 del 1991 (ossia indennità di sistemazione e contributo straordinario *pro capite*), ne proroga l'applicazione con decorrenza dal 1° gennaio 2001, autorizzando a tal fine una spesa massima di euro 1.464.000 per il 2004 e di euro 869.000 per ciascuno degli anni 2005 e 2006 (l'autorizzazione di spesa prevista risulta, pertanto, destinata anche a finanziare interventi effettuati e benefici concessi negli esercizi 2001, 2002 e 2003).

Il comma 159 dell'articolo 3, anch'esso introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, istituisce un Fondo per il rafforza-

mento delle misure di sicurezza delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari. Tale Fondo, a valere sullo stato di previsione del Ministero degli affari esteri, ha dotazione – decorrente dal 2004 – pari a 10 milioni di euro. La ripartizione del Fondo (tra unità previsionali di base entro lo stato di previsione) avviene con decreti del Ministro degli affari esteri, da comunicare al Ministero del tesoro, alla Corte dei conti nonché alle competenti Commissioni parlamentari.

Infine, il comma 162 dell'articolo 3, relativo all'assistenza alle collettività italiane all'estero, anch'esso introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, fa sì che alla contribuzione dello Stato agli enti ed associazioni per l'assistenza alle collettività italiane all'estero non venga applicato l'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002). Tale ultima disposizione stabilisce che gli importi dei contributi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi (individuati in una apposita tabella allegata) siano iscritti in un'unica unità previsionale di base nello stato di previsione di ciascun Ministero interessato, che provvede al riparto, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro il 31 gennaio di ciascun anno, con il concerto del Ministero del tesoro. Disposizioni di analogo tenore erano state introdotte dalla legge 18 dicembre 1995, n. 549, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica». La legge 3 agosto 1998, n. 296 («Disposizioni concernenti gli organismi internazionali e gli Istituti di cultura all'estero»), ne aveva peraltro disposto la non applicazione a una serie di enti e associazioni, tra cui quelli impegnati nell'assistenza delle collettività italiane all'estero. La citata legge n. 448 del 2001 veniva a ribadire le disposizioni sopra ricordate. Il comma ora introdotto dall'altro ramo del Parlamento, di contro, ribadisce l'esenzione degli enti ed associazioni per l'assistenza delle collettività italiane all'estero.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

Prima, tuttavia, vorrei informarvi che presento l'ordine del giorno 0/2513-B/1/3/Tab.6, che impegna il Governo ad attivare tutte le procedure necessarie per ridurre in maniera drastica il numero dei capitoli del bilancio del Ministero degli affari esteri e a concentrare in unico capitolo i fondi affidati alle rappresentanze diplomatiche all'estero.

BONIVER, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Signor Presidente, il Governo accoglie senz'altro l'ordine del giorno 0/2513-B/1/3/Tab.6, in quanto si colloca sulla stessa linea dell'azione di riforma che il ministro Frattini sta per varare e che consentirà di razionalizzare l'azione del Dicastero e di renderla più elastica, pur nel rispetto delle compatibilità di bilancio.

Quella presentata dal presidente Provera è una proposta molto intelligente e a costo zero, in considerazione delle poche risorse a disposizione, che ancora una volta, purtroppo, penalizzano pesantemente l'intera politica

estera italiana. Come tutti sanno, infatti, siamo il Paese europeo, e comunque uno tra i Paesi occidentali, con il bilancio più esiguo. È così da molti anni. L'unica novità è l'aumento delle risorse, introdotto dalla Camera, destinate alla sicurezza delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari italiani all'estero.

In conclusione, il Governo accoglie l'ordine del giorno presentato dal Presidente e si associa alle considerazioni del relatore, senatore Forlani.

PRESIDENTE. Ringrazio il sottosegretario Boniver.

Resta ora da conferire il mandato di trasmettere un rapporto favorevole alla 5^a Commissione sulla tabella 6 e sulle parti ad essa relative del disegno di legge finanziaria.

Propongo che tale incarico sia affidato al relatore, senatore Forlani.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

PRESIDENTE. Metto ai voti tale proposta.

È approvata.

L'esame delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati ai documenti di bilancio e al disegno di legge finanziaria per la parte di nostra competenza è così concluso.

I lavori terminano alle ore 19,10.

ALLEGATO

ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2513-B**0/2513-B/1/3/TAB.6**

PROVERA, BUDIN, FORLANI, MARTONE, PIANETTA, RIGONI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di bilancio per l'anno 2004,

premessi che:

nonostante i sempre più gravosi impegni di politica internazionale, l'operatività del Ministero degli affari esteri è ostacolata non solo dalle ristrettezze finanziarie – poiché a questo settore viene destinata una quota del prodotto interno lordo di gran lunga inferiore rispetto a quella dei Paesi con cui l'Italia è solita confrontarsi – ma anche da un eccessivo centralismo di gestione delle procedure amministrative e contabili;

tale centralismo si manifesta, in particolare, nell'elevatissimo numero di capitoli di bilancio tra i quali vengono ripartiti i fondi, con la conseguenza di una negativa deresponsabilizzazione del dirigente, il quale non può adoperare per la finalità indicata in un capitolo fondi allocati presso un altro capitolo, anche se la situazione obiettiva lo richiederebbe ed anche se rimarrebbe comunque la possibilità di un controllo sull'esercizio della discrezionalità del dirigente;

tale situazione comporta effetti particolarmente deleteri sulle rappresentanze diplomatiche all'estero, ove la rapidità delle decisioni è estremamente importante e la lontananza della Farnesina aggrava le conseguenze negative del centralismo amministrativo;

gli stessi funzionari della carriera diplomatica, negli scorsi mesi, hanno manifestato la loro protesta contro vincoli anacronistici che impediscono alla diplomazia italiana di estrinsecare tutte le sue potenzialità;

evidentemente le attuali procedure contabili permettono un più agevole controllo preventivo e centralizzato della spesa, ma al tempo stesso deresponsabilizzano i funzionari, ciò che appare particolarmente irragionevole nel caso dei titolari delle rappresentanze diplomatiche all'estero, ai quali il Governo affida l'alto onore di rappresentare l'Italia nel mondo,

impegna il Governo:

ad attivare tutte le procedure necessarie per ridurre drasticamente il numero dei capitoli del bilancio del Ministero degli affari esteri e, in particolare, a concentrare in un unico capitolo i fondi affidati alle rappresentanze diplomatiche all'estero.